

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Doc. XII-*quinq*ues
n. 25

ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL'OSCE

Sessione Annuale di Lussemburgo

Risoluzione su « La sicurezza energetica
nella regione dell'OSCE »

Trasmessa il 24 settembre 2019

**RISOLUZIONE SU « LA SICUREZZA ENERGETICA
NELLA REGIONE DELL'OSCE »**

1. *Ricordando* l'Atto finale di Helsinki del 1975, con il quale gli Stati partecipanti dell'OSCE si sono impegnati in ogni circostanza ad astenersi da qualsiasi atto di coercizione economica che miri a subordinare ai loro interessi l'esercizio da parte di un altro Stato partecipante dei diritti inerenti alla sua sovranità e a ottenere così vantaggi di qualsiasi genere,

2. *Riaffermando* la Risoluzione di Minsk del 2017 dell'Assemblea Parlamentare dell'OSCE sul Rafforzamento della sicurezza energetica nella regione dell'OSCE, che riconosce il legame esistente tra sicurezza energetica, stabilità e sicurezza tra gli Stati partecipanti e al loro interno,

3. *Sottolineando* l'importanza della cooperazione nel settore dell'energia per la promozione dei rapporti di buon vicinato tra gli Stati nella regione dell'OSCE,

4. *Riconoscendo* che le risorse energetiche economicamente accessibili e la sicurezza dell'approvvigionamento sono presupposti essenziali per la crescita economica, la stabilità e lo sviluppo sostenibile degli Stati partecipanti, che contribuiscono alla pace e alla sicurezza,

5. *Riconoscendo* che le risorse energetiche naturali e gli scambi commerciali tra gli Stati che hanno per oggetto tali risorse non dovrebbero essere utilizzate in un modo tale per cui i paesi importatori o esportatori di energia subiscano discriminazioni o coercizione politica o economica che mira a privare ogni paese del diritto di appartenere o non appartenere a un'organizzazione internazionale, di essere o non essere firmatario di trattati bilaterali o multilaterali, ivi compreso il diritto di

essere o non essere firmatario di trattati di alleanza o di essere neutrale,

6. *Esprimendo* particolare preoccupazione per i progetti relativi ai gasdotti Nord Stream 2 e TurkStream e per il fatto che essi potrebbero essere utilizzati a fini di coercizione politica o economica nei confronti degli Stati partecipanti dipendenti in termini di approvvigionamento,

7. *Sottolineando* la necessità di introdurre sui mercati dell'energia principi basati sulle leggi di mercato, in particolare applicando tali principi alle imprese pubbliche monopolistiche e verticalmente integrate al fine di impedire posizioni dominanti sui mercati dell'energia,

8. *Esprimendo* preoccupazione per le prassi di corruzione, in particolare quelle attuate dalle imprese pubbliche monopolistiche che operano nel settore dell'energia, ad esempio coinvolgendo fornitori intermediari di energia, che applicano diversi tipi di contratto per gli stessi prodotti, che fanno dipendere il prezzo da decisioni di natura politica, esercitando un' influenza non trasparente sui decisori,

9. *Accogliendo* favorevolmente le misure assunte dall'Unione Europea per la definizione di un contesto normativo per favorire la creazione di mercati economici competitivi a bassa intensità di carbonio nel settore del gas e dell'elettricità (Terzo pacchetto energetico), che costituisce un esempio positivo per i paesi della regione dell'OSCE,

10. *Sottolineando* la necessità di promuovere il dialogo tra i paesi importatori e i paesi esportatori di energia, nonché

con i paesi transito, in modo da tener conto degli interessi di tutti gli Stati partecipanti ed evitare situazioni che potrebbero compromettere la sicurezza dell'approvvigionamento energetico,

L'Assemblea Parlamentare dell'OSCE:

11. *Invita* i governi degli Stati partecipanti ad apprendere dall'esperienza dell'Unione Europea per la creazione di un contesto normativo per i mercati energetici concorrenziali a basso tenore di carbonio nel settore del gas e dell'elettricità (Terzo pacchetto energetico);

12. *Sottolinea* che la dipendenza da un'unica fonte di approvvigionamento energetico rappresenta un rischio per la sicurezza energetica e la sicurezza dell'approvvigionamento, e crea quindi le condizioni per eventuali prassi abusive sui mercati energetici;

13. *Incoraggia* gli Stati partecipanti a promuovere e facilitare il dialogo tra i paesi esportatori, i paesi di transito e i paesi importatori di energia, al fine di rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento in tutta la regione dell'OSCE;

14. *Sottolinea* l'importanza della diversificazione delle fonti, dei fornitori e delle rotte dell'energia e la necessità di evitare l'isolamento di un paese o di una regione dalle grandi reti energetiche;

15. *Incoraggia* gli Stati partecipanti a costruire le infrastrutture necessarie — in particolare migliorando le interconnessioni regionali — per entrare a far parte di un mercato del gas naturale sempre più globalizzato;

16. *Invita* i governi degli Stati partecipanti ad astenersi dall'usare le risorse energetiche quale strumento per assoggettare o influenzare i paesi dipendenti dall'importazione, dalla fornitura o dal transito di tali risorse;

17. *Incoraggia* gli Stati partecipanti a sostenersi a vicenda per scoraggiare o contrastare i tentativi, provenienti dall'interno della regione dell'OSCE o da altre parti, che mirano a utilizzare gli approvvigionamenti di energia come mezzo di coercizione economica contrario all'Atto finale di Helsinki del 1975;

18. *Incoraggia* la manifestazione di un impegno a favore di una maggiore sicurezza e solidarietà nella cooperazione energetica rispettando e migliorando i principi di equità, trasparenza e apertura dei mercati energetici;

19. *Invita* vivamente gli Stati partecipanti a garantire che i progetti energetici su vasta scala che hanno effetti transfrontalieri siano realizzati conformemente alle più rigorose norme internazionali ambientali e, se del caso, di sicurezza nucleare;

20. *Invita vivamente* gli Stati partecipanti dell'OSCE a garantire che l'attuazione di progetti per le centrali nucleari sia realizzata in stretta adesione a tutti gli strumenti internazionali, ovvero gli Standard di sicurezza dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, la Convenzione sulla sicurezza nucleare, la Convenzione di Espoo e la Convenzione di Aarhus, e che la violazione degli strumenti internazionali non possa essere giustificata per alcun motivo.



180125085510